

**Banca Cassa di Risparmio
di Savignano S.p.A.**

**PROCEDURE INTERNE
AI SENSI DEL D.M. n. 644/2012**

Commissione Istruttoria Veloce (C.I.V.)

Sommario

1. Premessa.....	3
2. Caratteristiche della C.I.V.	4
3. Criteri applicativi	4
4. Determinazione costi dell'istruttoria veloce	5
4.1 Procedura aziendale per concessione sconfinamento.....	7
4.2 Determinazione C.I.V. consumatori.....	7
4.3 Determinazione C.I.V. non consumatori fino ad Euro 10.000	7
4.4 Determinazione C.I.V. non consumatori oltre ad Euro 10.000	8
4.5 Determinazione del saldo disponibile e della situazione di sconfinamento.....	8
4.6. Limite massimo di addebito e franchigia giorni di applicazione	9

1. Premessa

L'art. 6-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 ha introdotto l'art. 117-bis all'interno del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 rubricato, "*Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti*"; il citato articolo disciplina la remunerazione degli affidamenti, consentendo al sistema bancario di richiedere, oltre al tasso debitore sulle somme prelevate dal cliente, quale unico ulteriore onere a carico del soggetto finanziato "*una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento*". Detta commissione "*non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente*".

Inoltre, è previsto che, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido, la Banca possa applicare una Commissione di Istruttoria Veloce (C.I.V.) determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi, oltre a un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

La legge di conversione 18 maggio 2012, n. 62 del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, da ultimo, ha introdotto delle ulteriori modifiche al testo dell'art. 117-bis.

In particolare nell'art. 1 comma 1-ter della legge n. 62 del 18 maggio 2012, si dispone che "*La commissione di cui al comma 2 dell'articolo 117-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi.*"

Da ultimo, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nella qualità di Presidente del CICR, ha assunto un decreto d'urgenza (Decreto CICR n. 644 del 30/06/2012), ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 385/1993 – Testo Unico Bancario (TUB) – che da attuazione alle disposizioni dell'art. 117-bis del TUB in tema di remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito.

In tale sede vengono determinati i criteri di applicazione della C.I.V., stabilendo che gli intermediari provvedono a definire procedure interne, adeguatamente formalizzate, che individuano i casi in cui è svolta un'istruttoria veloce come presupposto per l'applicazione della C.I.V.

Il presente documento formalizza pertanto le procedure interne volte a determinare i casi di applicazione della Commissione di Istruttoria Veloce ed i relativi Costi, integrando la fase Concessione e rinnovo del Regolamento del Credito vigente.

2. Caratteristiche della C.I.V.

Il Decreto CICR n. 644 del 30 giugno 2012 ha definito le caratteristiche della Commissione di Istruttoria Veloce (C.I.V.) nei seguenti termini:

a) è determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed è espressa in valore assoluto.

Nei contratti con soggetti diversi dai consumatori possono essere applicate, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell'importo dello sconfinamento, se questo è superiore a 5.000 euro; non possono essere previsti più di tre scaglioni di importo;

b) non eccede i costi mediamente sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi;

c) è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente;

d) è applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata.

Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non sono applicati né la commissione di istruttoria veloce né il tasso di interesse previsto per gli utilizzi in assenza di affidamento o extrafido.

La commissione di istruttoria veloce non è dovuta:

a) nei rapporti con i consumatori quando:

- per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l'ammontare complessivo di questi ultimi - anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro.

Lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.

Il consumatore beneficia di tale esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare.

- per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 250 euro; per gli utilizzi extrafido l'ammontare complessivo di questi ultimi - anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 250 euro.

Il consumatore beneficia di tale esclusione per tutto il trimestre.

b) nei rapporti con i non consumatori quando:

- per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l'ammontare complessivo di questi ultimi - anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro.

Il non consumatore beneficia di tale esclusione per tutto il trimestre

c) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario;

d) lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l'intermediario non vi ha acconsentito.

3. Criteri applicativi

In caso di utilizzo da parte del Correntista, o comunque di addebito, di somme di denaro in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente non affidato o rispetto al limite degli affidamenti concessi (sconfinamento), nonché al verificarsi di incrementi dello sconfinamento stesso, la Banca svolge una attività istruttoria urgente volta ad accertare le condizioni di merito creditizio per consentire l'addebito.

Tali casi si riferiscono a quelle situazioni per le quali viene effettivamente svolta una valutazione circa l'autorizzazione o meno dello sconfinamento quali, ad esempio:

- pagamento titoli e effetti;
- esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento;
- pagamento deleghe fiscali;
- ogni altro addebito consentito, previa valutazione del personale preposto, dalla banca.

La casistica non ricomprende i casi in cui non viene svolta alcuna attività istruttoria perché l'addebito non è oggetto di valutazione preventiva da parte della banca, la quale pertanto non lo può rifiutare. Ad esempio:

- addebito insoluti;
- addebiti successivi a prelevamenti ATM;
- addebiti successivi a pagamenti POS;
- addebiti per utilizzo Carte di Credito con rischio a carico banca.

Indipendentemente dall'effettuazione di una attività istruttoria la C.I.V. non viene comunque applicata qualora lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario, come ad esempio nei seguenti casi:

- addebito di commissioni, canoni e competenze;
- pagamento rata mutuo.

Resta fermo che l'autorizzazione dello sconfinamento non pregiudica il diritto della banca di rifiutare in futuro l'autorizzazione di ulteriori operazioni richieste o di addebiti in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente o rispetto al limite degli affidamenti concessi, anche qualora lo sconfinamento sia stato nel frattempo ridotto o eliminato per effetto di successive rimesse, come pure - in presenza di sconfinamenti - il diritto di risolvere il rapporto e/o di attivare qualsivoglia iniziativa di recupero del credito.

4. Determinazione costi dell'istruttoria veloce

In linea generale, principale obiettivo della fase di istruttoria è l'adeguata valutazione del merito creditizio del prenditore, e dell'eventuale garante, sotto il profilo reddituale, finanziario e patrimoniale onde determinarne la capacità di reddito, i fabbisogni finanziari attuali e prospettici nonché l'evoluzione del mercato di riferimento ed il profilo strategico dei progetti di investimento.

L'istruttoria ordinaria è inoltre finalizzata alla definizione della più opportuna proposta di affidamento, basata su un'adeguata remunerazione del rischio assunto.

L'iter istruttorio ordinario può essere schematizzato in cinque attività prevalenti (analisi preliminare, acquisizione della documentazione e delle informazioni, valutazione della controparte, acquisizione e valutazione delle garanzie, formalizzazione della relazione tecnica).

L'organo referente in materia deliberativa è il Consiglio d'Amministrazione, il quale, ai sensi di quanto disposto dallo statuto sociale, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad altri organi o funzioni aziendali. Questa materia viene disciplinata con specifiche delibere, avuto riguardo ai profili di rischio, alle esigenze organizzative e alle competenze operative delle unità delegate.

Nell'attività di istruttoria veloce la Banca - in relazione alle urgenti necessità di disponibilità economica della clientela che comportano utilizzi in eccesso alle disponibilità esistenti in conto - limita l'attività istruttoria all'esame sommario della complessiva esposizione del cliente, procedendo alla eventuale consultazione di basi informative pubbliche (a titolo di esempio CERVED, Archivi camerali, Visure protesti, Visure ipocatastali, Centrali Rischi ecc...) ed interne (S.A.R., Credit.Net, ecc..) sostenendo dei costi imputabili sia alle spese vive sostenute per le interrogazioni, sia al tempo impegnato dal personale dipendente per esaminare e valutare le suddette risultanze.

In particolare la quantificazione del tempo lavoro dedicato all'analisi preventiva all'autorizzazione ed i relativi costi valorizzati in euro risultano diversificati in relazione all'entità degli sconfinamenti ed alla specifica categoria professionale di appartenenza degli organi delegati, preventivamente autorizzati alla concessione degli stessi, secondo quanto codificato nel vigente "Facoltà delegate agli organi minori".

4.1 Procedura aziendale per concessione sconfinamento

A fronte di un addebito che genera sconfinamento l'operatore di sportello è tenuto ad avvertire immediatamente il Responsabile di filiale o il suo sostituto ed eventualmente il gestore che segue il cliente. Per individuare il gestore del cliente l'operatore del cliente utilizza l'applicativo CRM.

Qualora la filiale sia favorevole alla concessione dello sconfinamento, l'operatore provvedere ad inserire in procedura la richiesta di sconfinamento.

Il soggetto che in base alle facoltà delegate agli Organi Minori può autorizzare, con *il supporto eventuale del gestore del cliente*, provvede ad una breve **analisi della posizione** secondo le seguenti modalità, al fine di fare un quadro di analisi sintetico ma completo della posizione e giungere ad una decisione finale consapevole ed informata.

CONSUMATORE (Persona Fisica)

Occorre analizzare:

- statistiche andamentali del rapporto su cui viene richiesto lo sconfinamento;
- statistiche andamentali degli altri rapporti collegati al cliente richiedente lo sconfinamento;
- presenza di altri rapporti (mutui, posizioni titoli) e loro andamento;
- collegamenti interanagrafici significativi;
- centrale rischi;
- status;
- rating SAR;
- natura dei movimenti avere (es. presenza accredito stipendio o pensione etc);
- natura dei movimenti dare.

NON CONSUMATORE (Società e Ditte Individuali)

Occorre analizzare:

- statistiche andamentali del rapporto su cui viene richiesto lo sconfinamento;
- statistiche andamentali degli altri rapporti collegati al cliente richiedente lo sconfinamento;
- presenza di altri rapporti (mutui, posizioni titoli) e loro andamento;
- collegamenti interanagrafici significativi;
- centrale rischi;
- status;
- rating SAR;
- natura dei movimenti avere;
- natura dei movimenti dare;
- settore di attività economica della società;
- dati economici della società.

Se non sono disponibili bilanci aggiornati (archiviati otticamente in procedura) è obbligatorio provvedere all'immediata richiesta al cliente della documentazione aggiornata ed il relativo inserimento in PEF, da effettuarsi anche successivamente alla concessione dello sconfinamento ma comunque in tempi brevi.

Il Responsabile di filiale, il suo sostituto o il gestore **provvedono eventualmente a contattare il cliente** per richiedere eventuale documentazione mancante e per approfondire le motivazioni dello sconfinamento.

Nei giorni successivi la posizione deve essere oggetto di monitoraggio attento al fine di controllare il rispetto degli impegni presi dal cliente in fase di concessione dello sconfinamento.

4.2 Determinazione C.I.V. consumatori

Premessa:

I costi medi del personale, considerati per il calcolo, sono i seguenti:

Operatore di sportello:

Costo medio annuo: 65.000 Euro - Costo medio orario: 37,68 Euro - Costo medio al minuto: 0,63 Euro.

Responsabile di filiale:

Costo medio annuo: 85.000 Euro - Costo medio orario: 49,27 Euro - Costo medio al minuto: 0,82 Euro.

Responsabili Territoriali, Area Crediti, Area Commerciale - Direzione:

Costo medio annuo: 190.000 Euro - Costo medio orario: 110,14 Euro – Costo medio al minuto: 1,84 Euro.

Oltre ai costi relativi alle consultazioni di banche dati, la stima del costo medio dell'attività istruttoria realizzata nei confronti della clientela classificata come "consumatore" viene definita secondo i seguenti criteri:

- Operatore di sportello: 5 minuti per costo medio di 0,63 Euro al minuto = 3,15 Euro;
- Responsabile di filiale o sostituto con il gestore del cliente:
analisi posizione: si stima un impegno quantificabile in 5 minuti per 0,82 Euro al minuto = 4,10 Euro;
- Organo autorizzato a concedere lo sconfinamento:
Stampa del "Modulo Istruttoria Veloce"
contatti con altro personale: si stima un ulteriore impegno di 10 minuti per i contatti con gli operatori di sportello e/o Responsabile di Filiale, e/o Superiori gerarchici (per 0,82 Euro = 8,20 Euro);
- Responsabile di filiale o sostituto:
nei giorni successivi la posizione deve essere oggetto di monitoraggio attento al fine di controllare il rispetto degli impegni presi dal cliente in fase di concessione dello sconfinamento (5 minuti a 0,82 Euro = 4,10 Euro).

In relazione a quanto sopra il costo medio per l'espletamento delle suddette attività, riferite a sconfinamenti su rapporti perfezionati da soggetti consumatori, è pertanto quantificato in 19,55 Euro e portato a € 15,00.

4.3 Determinazione C.I.V. non consumatori Fino ad Euro 10.000

La stima del costo medio dell'attività istruttoria realizzata nei confronti della clientela classificata come "NON consumatore" viene definita secondo i seguenti criteri:

- Operatore di sportello: 5 minuti per costo medio di 0,63 Euro al minuto = 3,15 Euro;
- Responsabile di filiale o sostituto con il gestore del cliente:
analisi posizione: si stima un impegno quantificabile in 30 minuti per 0,82 Euro al minuto = 24,60 Euro;
- Organo autorizzato a concedere lo sconfinamento:
Stampa del "Modulo Istruttoria Veloce"
contatti con altro personale: si stima un ulteriore impegno di 10 minuti per i contatti con gli operatori di sportello e/o Responsabile di Filiale, e/o Superiori gerarchici (per 0,82 Euro = 8,20 Euro);
- Responsabile di filiale o sostituto:

nei giorni successivi la posizione deve essere oggetto di monitoraggio attento al fine di controllare il rispetto degli impegni presi dal cliente in fase di concessione dello sconfinamento; (5 minuti a 0,82 Euro = 4,10 Euro).

In relazione a quanto sopra il costo medio per l'espletamento delle suddette attività, riferite a sconfinamenti su rapporti perfezionati da soggetti "NON consumatori" è pertanto quantificato in 40,05 Euro portato a €. 20,00.

4.4 Determinazione C.I.V. non consumatori oltre Euro 10.000

La stima del costo medio dell'attività istruttoria realizzata nei confronti della clientela classificata come "NON consumatore" viene definita secondo i seguenti criteri:

- Operatore di sportello: 5 minuti per costo medio di 0,63 Euro al minuto = 3,15 Euro;
- Responsabile di filiale o sostituto con il gestore del cliente:
analisi posizione: si stima un impegno quantificabile in 30 minuti per 0,82 Euro al minuto = 24,60 Euro;
- Organo autorizzato a concedere lo sconfinamento:
Stampa del "Modulo Istruttoria Veloce"
contatti con altro personale : si stima un ulteriore impegno di 10 minuti per i contatti con gli operatori di sportello e/o Responsabile di Filiale, e/o Superiori gerarchici (per 1,84 Euro = 18,40 Euro);
- Responsabile di filiale o sostituto:
nei giorni successivi la posizione deve essere oggetto di monitoraggio attento al fine di controllare il rispetto degli impegni presi dal cliente in fase di concessione dello sconfinamento; (5 minuti per 0,82 Euro = 4,10 Euro).

In relazione a quanto sopra il costo medio per l'espletamento delle suddette attività, riferite a sconfinamenti su rapporti perfezionati da soggetti "NON consumatori" è pertanto quantificato in 50,25 Euro portato a €. 50,00.

4.5 Determinazione del saldo disponibile e della situazione di sconfinamento

Il Decreto CICR n. 644 del 30/06/2012 stabilisce che la C.I.V. viene applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata.

Allo stato attuale, tale saldo viene determinato giornalmente ed è ottenuto dalla seguente equazione:

$$\text{saldo disponibile CIV} = \text{saldo contabile c/c} + \text{fidi operativi}$$

Il valore dei fidi operativi è il medesimo ottenuto per il calcolo del margine disponibile e tiene conto di tutti i fidi collegati al c/c (sbf ed aperture di credito).

Il saldo disponibile CIV rileva quindi la situazione di sconfinamento considerando anche le partite avere illiquide.

L'assoggettamento o meno alla CIV del margine contabile di fine giornata risultante negativo (situazione di sconfinamento) è comunque subordinato all'analisi della movimentazione giornaliera, al fine di escludere da questo saldo i movimenti di addebito classificati come "pagamenti a favore dell'intermediario" (c.d. operazioni "neutre").

Se, escludendo questi movimenti, lo sbilancio della movimentazione del giorno risulta ancora negativo significa che il c/c ha registrato nella giornata movimenti dare per iniziativa cliente e che pertanto sono stati autorizzati uno o più sconfinamenti, che hanno determinato o accresciuto uno sconfinamento esistente.

La CIV è pertanto determinata sulla situazione di fine giornata e non è collegata al numero di sconfinamenti concessi nella giornata: ne è sufficiente uno.

Si può verificare altresì la situazione in cui, pur in presenza di sconfinamenti autorizzati nel corso della giornata, la CIV non viene applicata in quanto a fine giornata il c/c non risulta sconfinante (saldo contabile a credito o nel fido).

4.6 Limite massimo di addebito e franchigia giorni di applicazione

Per i rapporti intrattenuti con la clientela classificata come “consumatore” l’importo complessivo della CIV addebitata per ciascun trimestre non potrà comunque eccedere la somma di € 100,00, fermo restando il limite rappresentato dalla soglia “usura” tempo per tempo vigente.

Per i rapporti intrattenuti con la clientela classificata come “NON consumatore” l’importo complessivo della CIV addebitata per ciascun trimestre non potrà comunque eccedere la somma di € 300,00, fermo restando il limite rappresentato dalla soglia “usura” tempo per tempo vigente.

E’ impostata a livello procedurale una franchigia sul numero minimo di giorni intercorrenti tra l’addebito di una commissione e la successiva pertanto una commissione non può essere addebitata se non sono trascorsi almeno 4 giorni dall’ultimo addebito.